



CAPITOLATO D'ONERI

E SCHEMA DI CONTRATTO

INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE E DELLA RELATIVA MANUTENZIONE DI UNA FLOTTA DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA DESTINATA ALLO SVILUPPO DELLA MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE PROMOSSA DA ROMA NATURA.

CUP B85J12000510001 - CIG 5241972423 - SIOPE 1328

Art. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

E' oggetto del presente Capitolato l'affidamento in concessione del servizio di noleggio e di relativa manutenzione di una flotta di biciclette a pedalata assistita, all'interno del Comune di Roma, di proprietà dell'Ente Roma Natura, con la finalità di sviluppare la mobilità urbana sostenibile promossa dall'Ente Roma Natura, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

La gestione del servizio e le tariffe da applicare dovranno riflettere quanto stabilito ed elaborato dallo studio di fattibilità posto a base di gara e disponibile presso la S.A..

I biglietti del noleggio saranno venduti direttamente dal Concessionario, con le modalità che riterrà più opportune.

Il Concessionario, a fronte della concessione del servizio, corrisponderà alla S.A. un canone annuo, secondo la percentuale offerta in sede di gara.

La S.A. rimane per tutta la durata della concessione proprietaria delle biciclette a pedalata assistita e trasferirà, a seguito di aggiudicazione definitiva, la flotta al concessionario tramite regolare contratto di usufrutto ai sensi dell'art. 982 del c.c.. Al termine della concessione, il gestore concessionario dovrà restituire la flotta all'Ente Roma Natura, nello stato in cui si trovava quando l'ha ricevuta, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso.

Art. 2

DURATA DELLA CONCESSIONE ED EVENTUALE RINNOVO

Il Contratto ha efficacia a decorrere dalla sua sottoscrizione e avrà la durata di numero dieci (10) anni, secondo quanto elaborato dallo studio di fattibilità posto a base di gara.

Alla scadenza del contratto, l'Ente si riserva la facoltà di rinnovare la concessione di anno in anno per un periodo massimo di due anni.

Art. 3

NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione dei servizi e delle attività oggetto del presente affidamento è regolata, in via graduata:



[Handwritten signature]

10/11/2011



- dalle clausole del Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
- dalle disposizioni degli Atti di gara (Bando di gara- Avviso pubblico- Capitolato d'Oneri);
- da quanto previsto nell'Offerta economica presentata dall'Aggiudicatario in sede di gara;
- dalle disposizioni del codice civile e delle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- da tutte le altre disposizioni normative relative alla natura dei servizi affidati.

Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Aggiudicatario rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Art. 4

USO DEL LOGO

Il Concessionario, per tutta la durata della gestione del servizio di noleggio delle biciclette a pedalata assistita, dovrà utilizzare, congiuntamente al proprio logo, il logo della S.A., Ente Regionale Roma Natura ed il logo del Ministero dell'Ambiente.

Art. 5

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario è tenuto ad eseguire le attività del servizio all'interno del Comune di Roma, previa trasmissione al RUP di formale richiesta scritta circa i luoghi e le aree che si intende occupare per l'espletamento del servizio, allegando alla stessa le licenze e/o autorizzazioni necessarie all'espletamento delle attività oggetto di affidamento.

In caso di non accettazione da parte della S.A., è facoltà della stessa di negare la concessione del servizio di noleggio se ritenuta non legittima o non conforme alle normative vigenti e procedere di conseguenza, mediante scorrimento della graduatoria, alla seconda classificata.

Fatti salvi gli obblighi e gli oneri previsti in altre parti del presente Capitolato ed in generale tutti quelli necessari alla buona gestione, è fatto obbligo al Concessionario di:

1. Rispettare le tariffe presenti nello studio di fattibilità;
2. Impegnare giornalmente il numero di risorse richieste nel bando;
3. Effettuare giornalmente la manutenzione e la ricarica delle biciclette secondo quanto indicato nell'art. 1 del Bando di Gara;
4. Mantenere le biciclette a pedalata assistita in perfette condizioni di efficienza, decoro e pulizia;



5. Rispettare la normativa vigente ed adottare tutte le misure e gli accorgimenti necessari a tutela della pubblica e privata incolumità, assumendosi ogni responsabilità, manlevando la S.A. da qualunque responsabilità;
6. Contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi dei biglietti;
7. Dotarsi di un numero sufficiente di prese elettriche che permettano la ricarica delle biciclette;
8. Provvedere a tutti gli adempimenti di legge per lo svolgimento del servizio;
9. Assumere integralmente ogni onere presente o futuro, relativo a imposte, diritti, tasse, ecc., stabiliti relativamente all'esecuzione del servizio e all'uso degli spazi concessi;
10. Custodire le biciclette a pedalata assistita e tutte le attrezzature atte a garantirne il pieno funzionamento, sia durante gli orari di funzionamento che in quelli di chiusura del noleggio;
11. Esporre le tariffe del noleggio.

Art. 6

REFERENTE DEL SERVIZIO

L'Impresa appaltatrice dovrà nominare in caso di aggiudicazione una persona qualificata quale Responsabile dell'Appalto, per assicurare che il servizio venga svolto regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti, nonché per coordinare il personale addetto al servizio.

La S.A. si riserva la prerogativa di eseguire ispezioni, verifiche e controlli – anche tramite terzi all'uopo incaricati – al fine di verificare il livello qualitativo del servizio e il rispetto di tutti gli obblighi del Gestore in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia e dal presente Capitolato.

Fermo restando quanto sopra, il Responsabile dell'Appalto nominato dall'Impresa appaltatrice deve gestire i propri rapporti con la S.A. attraverso il Referente dalla stessa nominato.

Il Responsabile dell'Appalto dovrà essere sempre reperibile h24 per la risoluzione immediata di eventuali problemi.

L'Impresa appaltatrice dovrà altresì nominare, contestualmente alla nomina del Responsabile dell'Appalto, un sostituto che opererà in caso di assenza del Responsabile stesso.

Art. 7

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CANONE

A decorrere dalla data di affidamento del servizio, l'Aggiudicatario dovrà corrispondere alla S.A., con cadenza semestrale anticipata, il canone secondo quanto indicato in sede di offerta economica.

Il canone sarà invariabile per tutta la durata della concessione.



Art. 8

CARATTERISTICHE DEL PERSONALE

L'Impresa aggiudicataria nell'espletare il servizio di gestione delle biciclette elettriche dovrà impiegare personale qualificato, che osservi diligentemente tutte le norme e le disposizioni generali vigenti in materia.

Gli addetti al servizio dovranno essere in numero sufficiente a garantire una soddisfacente erogazione del servizio.

Prima di iniziare il servizio l'Aggiudicatario dovrà trasmettere alla S.A. i nominativi dei dipendenti allegando copia del libro unico del lavoro (LUL).

L'impresa aggiudicataria, a richiesta scritta della S.A., si impegna a sostituire il personale dipendente che non soddisfi i requisiti richiesti, senza che ciò possa costituire motivo di variazione dei prezzi contrattuali o di ulteriori oneri rispetto a quelli pattuiti in sede di gara.

Art. 9

OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

Nell'espletamento dei servizi oggetto della concessione, l'Aggiudicatario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Aggiudicatario sarà tenuto, pertanto, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto della concessione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni contratto collettivo applicabile, successivamente stipulato per la categoria.

L'Aggiudicatario dovrà continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.

Art. 10

LICENZE E AUTORIZZAZIONI

L'Aggiudicatario dovrà provvedere a tutti gli adempimenti necessari nei confronti delle Autorità competenti volti ad ottenere il rilascio di tutte le licenze e/o autorizzazioni necessarie all'espletamento delle attività oggetto di affidamento e dovrà trasmettere tutta la relativa documentazione alla S.A. .

Art. 11

RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI - CAUZIONE

L'Aggiudicatario deve predisporre ed attuare tutte le misure necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e al servizio, nonché dei terzi. L'Aggiudicatario garantisce e manleva la S.A. da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza.



L'Aggiudicatario, pertanto, è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge a favore dei dipendenti impiegati nel servizio e nelle attività oggetto del presente Capitolato, l'Aggiudicatario dovrà stipulare con primaria compagnia di assicurazioni, prima della sottoscrizione del Contratto, **apposita polizza di responsabilità civile verso i terzi e con i massimali di legge per i mezzi che verranno presi in noleggio** e si impegna ad inviare una copia della polizza di assicurazione che dovrà risultare conforme a quanto previsto dalla normativa in vigore, prima dell'inizio del servizio di noleggio e dopo ogni suo rinnovo. Il massimale della polizza deve rispettare la normativa vigente, ed in particolare il **D.Lgs n°209 del 7 settembre 2005**.

L'aggiudicatario del servizio si impegna a manlevare la S.A. da tutti i danni diretti ed indiretti che possano verificarsi in dipendenza dell'esercizio del servizio di noleggio.

L'aggiudicatario favorirà in ogni momento il controllo sulla regolarità del servizio di noleggio dal personale della S.A. attenendosi, nei limiti degli obblighi contrattuali, alle disposizioni da essi impartite.

L'aggiudicatario dovrà costituire prima dell'inizio del servizio una cauzione bancaria o assicurativa a garanzia degli obblighi contrattuali di un importo pari all'intera durata della concessione.

Ad ultimazione del periodo di affidamento del servizio, compreso eventuale rinnovo, lo svincolo della cauzione sarà autorizzato dalla S.A. con apposito provvedimento, a seguito della accertata regolarità del servizio svolto e alla definizione di ogni eventuale controversia o pendenza tra le parti.

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire tramite fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

Art. 12

PENALITÀ

L'attività oggetto della concessione deve essere pienamente e correttamente eseguita nel rigoroso rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dal presente Capitolato, dagli altri atti di gara e dall'offerta tecnico-economica presentata in sede di gara.

Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, l'Aggiudicatario se non ottempera - per cause non dipendenti dalla S.A. ovvero da forza maggiore o caso fortuito - alle prescrizioni contrattuali, sarà soggetto a penalità secondo gli importi e nei casi di seguito indicati:

- in caso di mancata sostituzione del personale di servizio, a seguito di richiesta scritta da parte della S.A., si applicherà una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00).
- in caso di ritardo nel pagamento del canone, rispetto ai tempi previsti nel presente Capitolato, si applicherà una penale di Euro 20,00 (venti/00) al giorno;



- nel caso in cui l'Aggiudicatario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel Contratto, nonché – ove compatibili e/o migliorative per S.A. – nell'offerta presentata in sede di gara, si applicherà una penale commisurata alla gravità dell'inadempimento, fino ad un importo massimo di Euro 3.000,00 (tremila/00).

Gli eventuali inadempimenti che possono dar luogo all'applicazione delle penali devono essere contestati per iscritto dalla S.A. al Concessionario. In tal caso, il Concessionario deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione delle contestazioni.

Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la S.A. potrà applicare al Concessionario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La S.A., per la riscossione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali, potrà avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In caso di escussione della cauzione definitiva prestata, il Concessionario deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della S.A..

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della S.A. di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 13

SUBAPPALTO

All'Aggiudicatario è fatto espresso divieto di subappaltare e comunque cedere a terzi anche in parte, l'attività di gestione delle biciclette a pedala assistita, pena la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e ferma restando la facoltà della S.A. di agire per ottenere il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 14

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre ai casi espressamente previsti in altre parti del presente Capitolato, la S.A. potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario con raccomandata a/r nei seguenti casi:

- accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento dei suddetti obblighi ed oneri;
- affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato ovvero cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del Contratto;



- mancata osservanza delle disposizioni normative riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- mancato rispetto nei confronti dei propri dipendenti delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e delle condizioni previste dal CCNL di categoria;
- mancato rispetto delle norme di contabilizzazione e tributarie vigenti in materia;
- mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Concessionario;
- commissione di abusi o fatti illeciti da parte del Concessionario ovvero dei propri dipendenti, collaboratori e/o subappaltatori;
- accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro il Concessionario, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o

venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario.

L'eventuale dichiarazione di risoluzione dovrà essere inviata con raccomandata a/r. In tali casi, la risoluzione ha effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari e l'Aggiudicatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla S.A..

In caso di risoluzione del Contratto, la S.A.:

- ha diritto al pagamento del canone maturato sino al momento di efficacia della risoluzione;
- si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'interruzione del servizio;
- si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività stesse, con addebito dell'eventuale maggior costo all'Aggiudicatario, fermo restando il diritto della S.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno;
- si riserva la facoltà di rivalersi sull'importo della cauzione definitiva prestata.



Art. 15

SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI

Per quanto concerne la stipulazione del contratto, tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto stesso, quali le spese di bollo, quietanza, diritti fissi, di segreteria, di scritturazione, ecc. saranno a carico dell'Aggiudicatario.

Il contratto stabilirà le clausole da sottoporre a specifica approvazione scritta ex art. 1341 del Codice Civile.

Art. 16

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di contestazioni in merito all'interpretazione, all'esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del Contratto, le Parti devono tentare una conciliazione per l'immediata soluzione delle controversie.

Qualora le Parti non raggiungano un accordo bonario si stabilisce, sin da ora, la competenza esclusiva del Foro di Roma.



Il Responsabile del Procedimento

Ing. Simona Di Cola